



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **19471/2018** promossa da:

██████████ (c. f. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

UNICREDIT S.P.A. (c. f. 00348170101), con il patrocinio ██████████
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

affinché piaccia all'adito Tribunale, *contrariis reiectis*, così provvedere e statuire:

= rimettere la causa in istruttoria disponendo un supplemento di Ctu che proceda al riconteggio dei rapporti di c/c per cui è causa senza considerare le variazioni peggiorative e senza considerare validamente pattuita la cidf, utilizzando per la verifica della natura solutoria o ripristinatorie delle rimesse indebite, il saldo depurato e non quello inquinato esposto dalla banca (*SC. n. 9141/20, App. Milano n. 176/20*);

= in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di c/c, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti *ex lege* a pena di nullità, e, conseguentemente,

ricostruito secondo legge e accertato il reale saldo di dare-avere tra le parti, condannare la banca alla restituzione, in favore della ricorrente della somma di €. 891.785,13 come quantificata nella domanda introduttiva del giudizio o, in subordine, di €. 643.725,62 (emersa dalla ricostruzione I della Ctu del 29.11.2019)

ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dal richiesto supplemento di istruttoria o, comunque, quella ritenuta di giustizia, pagata e non dovuta per le causali ampiamente dedotte in atti, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, *oltre interessi legali/moratori ex art. 1284 cc come novellato*, anche attivi sulle somme medio tempore a credito e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi;

= condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare prescritta, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta restitutoria quanto meno al periodo antecedente il 2 luglio 2008;
- dichiarare la decadenza delle contestazioni ex art. 1832 c.c.

NEL MERITO:

- senza recesso dalle superiori eccezioni, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto e diritto, così come meglio indicato in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di causa, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni ed a qualsiasi altro titolo e dichiarare che la UniCredit SpA nulla deve [REDACTED] spa a nessun titolo o ragione.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si richiede la rimessione della causa in istruttoria, per quanto riguarda i rapporti contrattuali oggetto di causa, affinché il CTU provveda a:
- effettuare una ulteriore ipotesi di conteggio con applicazione dei tassi convenzionali sin dal primo movimento in atti e tenendo conto dell'intervenuta prescrizione;
- effettuare una ipotesi di conteggio con applicazione della frequenza trimestrale dal 1.7.2000;
- modificare i conteggi effettuati con l'applicazione delle date valute;
- tenere conto nella ricostruzione del dare/avere tra le Parti anche del saldo debitore relativo al c/c [REDACTED] e c/c [REDACTED];
- ci si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Il presente giudizio è stato introdotto con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., ma a causa della complessità delle difese e delle esigenze istruttorie è stato trattato con il rito ordinario, previa conversione.

1. Oggetto

Oggetto di causa sono quattro conti correnti bancari intrattenuti dalla società attrice, tutti indicati come chiusi a 0 nell'atto introduttivo.

Il conto [REDACTED] è stato in origine aperto presso la BANCA DI ROMA s.p.a., filiale di [REDACTED] (v. doc. 4 att.) e il conto n. [REDACTED] risulta stipulato con Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., filiale di [REDACTED] (v. doc. 2 conv.); entrambe dette società sono state in seguito fuse per incorporazione nella convenuta UNICREDIT s.p.a.

In relazione a ciascun rapporto parte attrice ha lamentato l'addebito di interessi debitori ultralegali e c.m.s., nonché valute fittizie e spese illegittime, nonostante l'assenza di valide clausole contrattuali. Ha contestato altresì l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la variazione in senso peggiorativo dei tassi debitori senza alcuna pattuizione in merito e senza giustificato motivo.

Infine ha addebitato alla banca anche di aver applicato interessi debitori superiori al tasso soglia ex lege n. 108/1996.

Ha quindi chiesto la condanna della banca alla ripetizione della somma di euro 891.785,13, previo accertamento del corretto saldo dei rapporti.

2. C/c [REDACTED]

In relazione a tale rapporto parte attrice ha prodotto gli estratti conto dal 30/6/2000 alla estinzione del 6/3/2018 (v. doc. 6 e documenti senza numero prodotti con la memoria istruttoria di parte attrice).

La stessa parte ha altresì prodotto sub doc. 4 un contratto del 2/5/2000 che però è firmato solo dalla banca e non dalla società correntista e quindi esso non vale ad autorizzare l'applicazione di interessi ultralegali, della CMS e della capitalizzazione degli interessi; inoltre nulla è previsto per quanto riguarda le spese.

Nei successivi contratti di affidamento del 4/12/2008 (v. doc. 4 conv.) e del 6/8/2013 (v. doc. 6 conv.), riferiti al predetto conto, è prevista la misura degli interessi debitori, di quelli extra fido e della CMS, o DIF, oltre alla specifica approvazione della clausola anatocistica. Pertanto il saldo finale del conto è stato ricalcolato, tramite C.T.U. contabile affidata all'esperta commercialista dott.ssa P. [REDACTED] [REDACTED] mediante l'eliminazione degli addebiti per spese e commissioni fino al 3/12/2008, l'applicazione delle valute pari alla data contabile per tutto il periodo documentato, il calcolo degli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), TUB, sui nuovi numeri debitori rettificati come sopra fino al 3/12/2008 e l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi fino al 3/12/2008, la successiva capitalizzazione trimestrale fino al 31/12/2013; l'eliminazione della capitalizzazione dal 1/1/2014, in forza del divieto introdotto con l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013. Gli interessi non capitalizzati hanno formato separata posta contabile finale.

Parte attrice in sede di conclusioni ha chiesto la rettifica della c.t.u., al fine di eliminare integralmente la commissione disponibilità fondi, ma la richiesta è infondata perché nel contratto del 6/8/2013 le parti hanno validamente pattuito tale onere, nella misura dello 0,5% dell'affidamento.

3. C/c n. [REDACTED]

Sono stati prodotti da parte attrice dal 30/4/2000 alla estinzione del 31/3/2009 (v. doc. 7).

La banca ha prodotto sub doc. 2 non il contratto di apertura del rapporto, ma un contratto di apertura di credito del 29/3/2006, ad esso riferito, firmato dal cliente, nel quale sono pattuiti i tassi debitori e la clausola anatocistica con specifica approvazione.

Pertanto il conto in questione è stato ricalcolato mediante le seguenti operazioni contabili: eliminazione delle spese e commissioni e valute come da data contabile per tutto il periodo; calcolo degli interessi passivi secondo il rendimento minimo lordo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti fino al 28/3/2006, ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a) TUB; successivo mantenimento del tasso applicato; eliminazione della capitalizzazione degli interessi fino al 28/3/2006 e successiva capitalizzazione trimestrale fino al 31/12/2013; dal 1/1/2014 eliminazione della capitalizzazione degli interessi. Gli interessi non capitalizzati hanno formato separata posta contabile finale.

4. C/c n. [REDACTED]

Si tratta di un conto anticipi, le cui competenze sono state girate trimestralmente sul conto ordinario n. [REDACTED], come risulta dagli estratti di tale c/c. Parte attrice ha prodotto sub doc. 8 gli estratti scalari dal 30/9/2007 al 31/3/2017.

La banca ha prodotto sub doc. 8 il contratto concluso solo in data 26/7/2013, contenente le condizioni economiche e la clausola anatocistica con specifica approvazione (v. art. 8.2).

Pertanto le competenze di tale conto sono state ricalcolate mediante l'eliminazione di spese, commissioni e valute convenzionali fino al 25/7/2013; successivo mantenimento delle condizioni applicate; gli interessi passivi sono calcolati secondo il rendimento minimo lordo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti fino al 25/7/2013; successivo mantenimento del tasso applicato; la capitalizzazione degli interessi è stata eliminata fino al 25/7/2013; successivamente è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale fino al 31/12/2013 e dal 1/1/2014 si è nuovamente eliminata la capitalizzazione degli interessi, in forza della già citata legge n. 147/2013. Gli interessi non capitalizzati hanno formato separata posta contabile finale. Per i conti anticipi non si è proceduto al ricalcolo del saldo, perché questo è periodicamente azzerato quando viene incassata la fattura o la ricevuta anticipata.

5. C/c n. [REDACTED]

Anche in questo caso si tratta di un conto anticipi le cui competenze sono state girate ogni trimestre sul conto ordinario n. [REDACTED]

Parte attrice ha prodotto sub doc. 9 gli scalari dal 18/5/2000 al 30/9/2008. In relazione a tale rapporto, invece, nessun contratto è stato prodotto e parte attrice ha documentato la tempestiva richiesta inoltrata alla banca ex art. 119 TUB e rimasta inevasa.

Pertanto, in difetto di pattuizioni, le competenze maturate su tale conto sono state ricalcolate mediante: eliminazione di spese e commissioni e valute convenzionali; calcolo degli interessi passivi secondo il rendimento minimo lordo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti ciascuna liquidazione, eliminazione della capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo. Gli interessi non capitalizzati hanno formato separata posta contabile finale.

6. Variazioni

Nessun ricalcolo è stato disposto in merito alle variazioni delle condizioni economiche, comunicate dalla banca in via unilaterale ai sensi dell'art. 118 TUB. In proposito, infatti, la doglianza svolta da parte attrice è del tutto generica, perché non è stata specificata alcuna variazione contestata. E' vero che il rapporto oggetto di causa è contrattuale, ma l'addebito di

inadempimento alla controparte deve essere specifico, in modo da metterla nelle condizioni di dimostrare invece l'esatto adempimento. Pertanto l'onere di allegazione dell'attore non è assolto quando, come nella fattispecie, egli si limiti a denunciare genericamente illegittime variazioni della condizioni economiche su quattro diversi rapporti bancari, durati decenni, senza specificare la data di alcuna variazione.

7. Usura

Del tutto generica è stata anche la doglianza relativa all'applicazione di tassi usurari.

Parte attrice, infatti, non ha indicato quale sarebbe il TEG applicato, né il tasso soglia di riferimento e non ha operato alcun conteggio. La questione non è stata trattata neanche nella consulenza contabile di parte di cui al doc. 10. In questa situazione processuale, quindi, non è possibile disporre sul punto c.t.u. perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa.

8. Decadenza e prescrizione

La banca, tempestivamente costituitasi, ha eccepito la decadenza di parte attrice dalla facoltà di impugnare gli estratti conto, ex art. 1832 c.c., e la prescrizione dell'azione di ripetizione per le somme oggetto di rimesse solutorie.

La prima eccezione è infondata perché l'approvazione tacita del conto ai sensi dell'art. 1832 c.c. non preclude le azioni relative alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno generato le annotazioni in conto (v. in questo senso Cass. 6514/2007 e Cass. 11749/2006), quali sono le azioni svolte in causa.

Per quanto riguarda la prescrizione, si rileva che l'esperta c.t.u. ha accertato dalle movimentazioni dei conti e dai relativi conteggi trimestrali delle competenze che su entrambi i conti ordinari erano presenti dei fidi promiscui; ciò significa che la banca ha utilizzato un unico rapporto di conto corrente congiuntamente a un'apertura di credito e ad anticipi fatture e/o s.b.f. In tale fattispecie, al fine di accertare il limite dell'affidamento per cassa, l'unico rilevante ai fini del riconoscimento di eventuali rimesse solutorie, è necessario ricostruire giorno per giorno l'ammontare esatto degli affidamenti sulla base dei movimenti del portafoglio effetti giacenti presso la banca e non ancora scaduti, ma tale ricostruzione è stata impossibile a causa dell'assenza della relativa documentazione.

Nel caso di specie, quindi, a motivo della particolare contabilità tenuta dalla banca, non sono sufficienti gli estratti conto per individuare eventuali rimesse solutorie, ma è necessaria anche la documentazione relativa alle presentazioni di portafoglio al s.b.f. Tale onere grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.

Ne consegue che tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie e quindi il conteggio da tenere in considerazione è il n. I del c.t.u., che ha accertato un saldo a credito di parte attrice pari ad euro 532.230,65 per il primo conto ordinario e ad euro 111.494,97 per il secondo, compresi gli interessi non capitalizzati.

L'importo complessivo da ripetere in favore di parte attrice è quindi pari ad euro 643.725,62.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda attesa la buona fede del percipiente.

9. Compensazione

Parte convenuta nella comparsa conclusionale ha chiesto di conteggiare a proprio credito i saldi debitori dei due conti anticipi.

Tale richiesta non può essere accolta sotto due profili.

In primo luogo essa costituisce esercizio di una eccezione di compensazione, che è riservata alla parte e che quindi doveva essere formulata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta. Essa è invece tardiva e inammissibile se avanzata solo con la comparsa conclusionale.

Per completezza si osserva anche che nel merito l'eccezione non è adeguatamente provata. Come già osservato, i conti anticipi vengono necessariamente azzerati periodicamente, alla maturazione del portafoglio anticipato. Parte convenuta ha preso in considerazione dei saldi che corrispondono semplicemente all'ultimo saldo documentato dalla produzione in atti (v. docc. 8 e 9 di parte attrice), ma non vi è alcuna certezza che si tratti di saldi finali dei rapporti, circostanza che appare poco verosimile alla luce di quanto sopra osservato circa l'operatività dei conti anticipi.

10. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, attesa l'assenza di attività istruttoria.

Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico della banca, che ha dato luogo alla necessità dell'indagine tecnica.

Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese; deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 643.725,62 oltre interessi legali dal 2/7/2018;
- 2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 3) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte attrice;
- 4) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta.

Milano, 11 giugno 2021

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani